



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 38/CSAT del 20 Marzo 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 17 Marzo 2025
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo
Reclamo della società GRUPPO SPORTIVO HERAJON in riferimento al C.U.n.43/D.P. SALERNO del 6.02.2025.

Gara – Gruppo Sportivo Heraion/ASD Ebvrvn del 2.02.2025 – Campionato 3° Categoria del. (Sa)- girone B.
Squalifiche: Tolomeo Gaetano Franco e Valletta Mattia fino al 6/02/2026

La società Gruppo Sportivo Heraion proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica inflitta dal GST al dirigente Tolomeo Gaetano Franco ed al calciatore Valletta Mattia sino a tutto il 6/02/2026 per entrambi e pubblicata sul CU n.43 del 6/02/2025. Per il dirigente, la società reclamante deduceva la errata valutazione della condotta posta in essere dallo stesso nonché la non qualificabilità della condotta come violento bensì come gravemente antisportivo. Dall'esame degli atti ufficiali si evidenziava che il dirigente Tolomeo Gaetano Franco, dopo aver ricevuto un pugno dall'allenatore della squadra avversaria, lo trascinava a terra e cercava di colpirlo al volto ed al torace con ripetuti pugni e calci. In effetti il Tolomeo era stato vittima della grave condotta posta in dall'allenatore e istintivamente reagiva tentando di colpirlo. Concludeva la reclamante per una congrua riduzione della sanzione della squalifica per il dirigente al quale può essere imputato un comportamento da punire ex art. 39, comma 3 CGS. In relazione, poi, alla posizione del calciatore Valletta Mattia, la reclamante evidenzia la insussistenza dell'addebito nonché l'anomala ricostruzione dei fatti da parte del DDG. Nella fattispecie non era ravvisabile, nel comportamento del Valletta Mattia, una azione violenta quanto piuttosto scorretta ed antisportiva con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 39, comma 1 CGS. Il DDG, infatti, nel referto evidenzia che il Valletta, al termine della gara, durante una mass confrontation, colpiva alla testa uno sconosciuto che era entrato sul terreno di gioco causando un fortissimo dolore e facendolo rimanere privo di conoscenza per circa 30 secondi. A detta della reclamante, appariva inverosimile che una persona che perda conoscenza si allontani subito dopo senza chiedere l'intervento dei sanitari e/o senza attendere l'arrivo di una autoambulanza. Concludeva la reclamante per l'applicabilità in tale fattispecie di quanto previsto dall'art. 39, comma 1, CGS. La Corte Sportiva d'Appello, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così proposto, sentita la reclamante in sede di audizione a mezzo proprio difensore, ritiene l'impugnativa meritevole di accoglimento. Ritiene Questa Corte che le sanzioni disciplinari adottate dal GST nei confronti dei tesserati della società reclamante, appaiono eccessivamente gravose. Risulta infatti, acclarata che il dirigente Tolomeo abbia posto in essere una condotta gravemente scorretta ed antisportiva ma lo stesso aveva reagito ad un pugno dell'allenatore avversario. Inoltre, dalla lettura degli atti ufficiali, con particolare riferimento al referto di gara emerge che il Tolomeo tentava di colpire, una volta strattonato, l'allenatore con calci e pugni ma non riusciva nell'intento. Anche il comportamento del calciatore Valletta Mattia è da considerarsi, a modesto parere della Corte, come gravemente scorretta ed antisportiva dal momento che, nel referto di gara, non viene riportato che il soggetto sconosciuto che aveva subito l'azione del Valletta, abbia fatto ricorso a cure mediche né che abbia subito conseguenze fisiche. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Tolomeo Gaetano Franco, dirigente, sino a tutto il 30/06/2025, ex art. 39, comma 3 CGS; riduce altresì la squalifica al sig. Valletta Mattia sino a tutto il 30/06/2025 ex art. 39, comma 1 CGS.

Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.03.2025

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Ciappa, Avv. G. Schiappa.

Reclamo della società GIFFONI SALVATORE ANSELMO in riferimento al C.U.n.1/GST D.P.SALERNO del 22.01.2025.

Gara – Ogliarese / Giffoni S. Anselmo del 15.12.2024 – Campionato Under 15 del. -Sa- - girone B.

Confermato risultato sul campo 6-1.

La società Asd Giffoni S. Anselmo proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul n.1/GST del 22/1/25 con la quale il GST aveva confermato il risultato della gara conseguito sul campo di 6-1 a favore della società Ogliarese confermando, altresì, tutti i provvedimenti disciplinari già adottati in precedenza e pubblicati sul CU n. 28 del 19/12/2024. Deduceva la società reclamante che l'arbitro aveva proceduto al riconoscimento pre-partita dei calciatori della squadra avversaria utilizzando, come documento, le fotocopie delle tessere provvisorie FIGC e no gli originali delle stesse. Inoltre, avendo il sentore che alla gara, nelle fila della società Ogliarese, avessero partecipato calciatori fuori-quota (o comunque più grandi) per il campionato Under 15, la società reclamante deduceva che al termine della gara i propri dirigenti invitavano il DDG ad effettuare un nuovo riconoscimento ma tale richiesta non sortiva effetto alcuno; anzi, recatosi nello spogliatoio della squadra avversaria, l'arbitro constatava che quasi tutti i calciatori avevano lasciato il campo sportivo. Concludeva, pertanto, la reclamante che la gara non poteva essere omologata con il risultato conseguito sul campo dal momento che il riconoscimento dei calciatori era stato effettuato non in modo regolare né era stato possibile effettuarlo al termine della gara.

La circostanza che i calciatori della società Ogliarese avevano lasciato lo stadio con tutta fretta, lasciava intuire, a detta della reclamante, che gli stessi non fossero in regola e temevano un nuovo riconoscimento. La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto, sentita la società reclamante e convocato il DDG al fine di fornir ulteriori chiarimenti, ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. In sede di audizione, in particolare, il DDG precisava che il riconoscimento dei calciatori della squadra dell'Ogliarese, veniva effettuato utilizzando le tessere provvisorie a colori emesse dalla FIGC, estratte dal proprio portale societario, che Questa Corte ha esibito in visione allo stesso. Precisava, altresì, che si recava presso gli spogliatoi della società Ogliarese, su richiesta della dirigenza della società reclamante, dopo circa quaranta minuti dalla conclusione della gara ma poteva constatare che la quasi totalità dei calciatori aveva lasciato lo stadio. La Corte adita, alla luce, quindi, delle documentazioni prodotte agli atti e delle dichiarazioni rese dal DDG in sede di audizione, ritiene che il riconoscimento dei calciatori era stato effettuato regolarmente e la circostanza che, dopo circa quaranta minuti dal termine della gara, i calciatori della società Ogliarese avevano lasciato lo stadio, non può essere invocata per provare che gli stessi fossero in posizione irregolare perché fuori quota viziando così l'intera gara. I quaranta minuti trascorsi dal termine della gara, appaiono, a parere di Questa Corte, congrui per effettuare la doccia, rivestirsi in abiti borghesi e lasciare l'impianto. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di non accogliere il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata C.U. n. 1/GST D.P. SALERNO del 22.01.2025, della perdita della di 6-1 ottenuto sul terreno di gioco.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 10.03.2025

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 20 Marzo 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**